



TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE

Esecuzioni immobiliari

Oggetto: Misure di carattere organizzativo Provvedimento n. 3

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, sentito il Presidente di Sezione,

letto l'art. 83 del Decreto legge n. 18 del 17/3/2020 recante "*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*";

considerato che il termine del periodo di sospensione delle attività giudiziarie ritenute non urgenti, originariamente stabilito dal Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020, è stato differito dal 22 marzo al 15 aprile 2020 e che le udienze dei procedimenti civili e penali, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, sono soggette a rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;

ritenuta, nel vigore della prima decretazione d'urgenza, Decreto Legge n. 11 dell'8/3/2020, la compatibilità del principio della conservazione degli atti già posti in essere dai creditori procedenti che avevano richiesto le vendite sostenendo i relativi oneri, con le esigenze di tutela della salute, attesa sia la durata della sospensione, sia l'esiguità del numero di procedure esecutive il cui termine per la presentazione delle offerte veniva a spirare in coincidenza del periodo compreso fra il 9 ed il 22 marzo 2020;

rilevato tuttavia il mutare delle condizioni che avevano favorito l'interpretazione della disciplina d'urgenza nei termini sopra descritti, attesa sia l'incidenza numerica dei casi

COVID-19 registrati sul territorio ricadente nell'ambito della giurisdizione del Tribunale di Palmi, che impone l'adozione di più stringenti misure a tutela della salute delle persone, sia la significativa proroga del termine di sospensione dell'attività giurisdizionale ordinaria disposta dalla decretazione d'urgenza, Decreto Legge n. 18 del 17 del 18 marzo u.s., che protraendosi complessivamente per circa 40 giorni, finisce col coincidere con la gran parte tempo assegnato alla pubblicità, erodendolo e vanificandone in sostanza l'efficacia, stante l'impossibilità di svolgere qualsivoglia sopralluogo da parte di terzi potenzialmente interessati ai beni staggiti;

ritenuto allo stato di non poter ulteriormente consentire il differimento della sola udienza di verifica delle offerte;

ritenuto che nell'ambito della procedura esecutiva, qualsiasi modifica delle condizioni previste nell'avviso di vendita, impone la rinnovazione della pubblicità nelle medesime forme, con conseguente necessaria revoca dell'avviso di vendita ai fini della rinnovazione dei termini per la presentazione dell'offerta;

rilevato che si rende necessario procedere in via definitiva ad un'innovazione della vendita giudiziaria, adottando modalità idonee a consentire di dare integralmente corso da remoto ai relativi incumbenti e ritenuto che l'attuale prolungata sospensione dell'attività giurisdizionale ordinaria ne favorisce l'aggiornamento;

fatti salvi gli effetti di tutte le offerte già presentate nelle vendite delegate fra il 9 ed il 22 marzo 2020, che saranno oggetto di vaglio secondo il calendario previsto dal Provvedimento del 10 marzo 2020, recante "*Misure di carattere organizzativo Provvedimento n.1*", emanato a seguito del Decreto Legge n. 11 del'8 marzo 2020 per tutto il periodo di sospensione ivi originariamente stabilito;

sentita la Cancelleria, considerato che non risulta siano state depositate offerte per le vendite delegate previste a far data dal 23 marzo 2020;

DISPONE

la REVOCA di tutti gli avvisi di vendita già emessi dai Professionisti Delegati, i cui termini per la presentazione delle offerte spirino a far data 23 marzo 2020;

la SOSPENSIONE di tutte le attività relative alla pubblicità di eventuali avvisi di vendita, che sia stata prenotata dai Delegati ma non ancora eseguita.

Ritenuta l'opportunità di dare tempestiva esecuzione al presente provvedimento di carattere organizzativo, tenuto conto dell'elevato numero delle procedure esecutive complessivamente pendenti (oltre 700) che rende eccessivamente onerosa, in considerazione delle condizioni di presidio in cui attualmente presta servizio il personale della Cancelleria, ~~l'individuazione di quelle delegate (in ordine di diverse centinaia),~~

DISPONE

che la Cancelleria comunichi tramite Posta Elettronica Certificata il presente provvedimento a tutti i Professionisti Delegati;

onera quindi ciascun Delegato che debba dare esecuzione alla revoca dell'avviso di vendita o alla sospensione della pubblicità prenotata e non ancora eseguita, o che comunque debba motivare il differimento delle operazioni di vendita, di versare il presente provvedimento nel fascicolo telematico, previa notifica ai creditori tramite

PEC e deposito del relativo avviso in ciascuno dei fascicoli telematici che sia stato loro delegato;

DISPONE

che i Professionisti aggiornino lo stato della vendita del fascicolo delegato sul Portale delle Vendite Pubbliche, modificando "l'evento principale" con l'indicazione della voce "RINVIO SENZA POSSIBILITA' PRESENTAZIONE OFFERTE".

Con riferimento agli incombenti pubblicitari di tutte le procedure Esecutive Immobiliari pendenti dinanzi al Tribunale di Palmi, sentito il Responsabile territoriale della EDICOM SERVICE SRL

DISPONE

ai fini della revoca della pubblicità già prenotata di tutti gli avvisi di vendita emanati dai Professionisti Delegati con efficacia dal 23 marzo 2020, che la Cancelleria trasmetta il presente provvedimento tramite PEC alla EDICOM SERVICE SRL, che curerà l'aggiornamento di tutti gli adempimenti nelle medesime forme già disposte; ai fini della pubblicità di ulteriori avvisi di vendita, nell'eventualità in cui essa sia stata prenotata e non ancora eseguita, che EDICOM SERVICE SRL ne sospenda gli effetti con efficacia immediata.

Con riferimento al prosieguo, ferme restando le designazioni dei Professionisti Delegati e le condizioni economiche stabilite per i singoli esperimenti di vendita nelle ordinanze di delega in precedenza emanate ai sensi dell'art. 569 c.p.c. ,

DISPONE

sin da ora che siano modificate le modalità di espletamento della vendita giudiziale secondo le indicazioni contenute in separata ordinanza, la cui trasmissione sarà curata ~~dalla Cancelleria entro il termine della sospensione previsto dall'art. 83 comma 1 del~~ Decreto Legge 18 marzo 2020.

Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Tribunale Palmi, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Palmi ed ai Notai delegati alle vendite che operano nel competente distretto. Ne dispone, inoltre, l'affissione nella bacheca della Cancelleria, nonché la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Palmi.

Si comunichi per ordine del Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione

*Procedimento in cancelleria
e mezzo posta elettronica
ordinata
Palmi 25.03.2020*

IL FUNZIONARIO
D.ssa MARIA ASSUNTA CUTELLE'
Maria Assunta Cutelle'